CONCESSIONI DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE

Art. 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

I contributi di cui al precedente art. 1 saranno concessi con decreto del Ministro per il commercio con l'estero entro i limiti dei fondi assegnati ai relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Agli Istituti ed Enti interessati potra' essere corrisposta immediatamente una somma pari ai due terzi dei contributo concesso, mentre l'altro terzo sara' corrisposto previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'espletamento delle iniziative per le quali e' stata disposta la concessione del contributo.

Versione in vigore dal 14 dicembre 1954, non più in vigore dal 26 giugno 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane
Estremi	Legge 29 ottobre 1954, n. 1083
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessioni-di-contributi-per-lo-sviluppo-delle-esportazioni-italiane/art-2-provvedimento-abrogato-dal-d-l-22-giugno-2012-n-83-convertito-con/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it